

tiche VIA e VAS, al soggetto proponente - Comune di Laterza;

- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Assetto del Territorio (Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità), al responsabile della misura 226 del Servizio Foreste, alla Provincia di Taranto, all'Ente di gestione provvisoria del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine", al Corpo Forestale dello Stato (Coordinamento provinciale di Taranto);
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla piena conoscenza del presente atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.
Ing. Caterina Dibitonto

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE
ENERGETICHE, VIA e VAS 27 marzo 2013, n. 82

“Ricostituzione boschive dopo il passaggio di incendio” - Comune di Castellaneta, loc. “Montecamplo” - Proponente: Comune di Castellaneta. PSR 2007-2013 - Misura 226 Azione 3. Valutazione di Incidenza. ID_4338.

L'anno 2013 addì 27 del mese di marzo in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, la Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S., sulla scorta dell'istruttoria tecnico-

amministrativa effettuata dal medesimo Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

- la Provincia di Taranto, Autorità delegata per l'espletamento delle procedure di compatibilità ambientali sino al momento dell'entrata in vigore dell'art. 23 (progetti finanziati con fondi strutturali) della L.r. n. 18 del 3.07.2012, a seguito della predetta nota trasmetteva, con nota n. PTA/2012/0068494/P del 31/07/2012 acquisita al protocollo del Servizio Ecologia n. 6333 del 02/08/2012, la documentazione relativa all'intervento in oggetto;
- la documentazione trasmessa comprendeva la nota PTA/2011/0056684/P dell'08/09/2011 con cui la Provincia di Taranto chiedeva di integrare la documentazione pervenuta con la ricevuta di versamento dell'importo specificato nell'allegato 1 della L.r. 17/2007, intestato alla Provincia di Taranto per le spese istruttorie relative alla Valutazione di incidenza e la documentazione tecnica integrativa finalizzata a chiarire la congruità dell'intervento con quanto disposto dall'art. 6 comma 2 par. 7 del Regolamento regionale n. 28/2008 così come richiamato dall'art. 23 comma 13 del Regolamento allegato al Piano di gestione del SIC -ZPS "Area delle Gravine";
- nella medesima nota la Provincia di Taranto, nell'evidenziare che l'area di intervento era ricompresa nel perimetro del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine", richiedeva il parere di competenza all'Ente di gestione provvisoria, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L.r. 11/01 così come modificato dalla L.r. 17/2007;
- l'Ente di gestione provvisoria del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine", con nota PTA/2011/0079126/P del 28 novembre 2011, al fine dell'espressione del parere di cui all'art. 6, comma 4 della L.r. 11/2001, richiedeva di integrare la documentazione presentata;
- le informazioni richieste concernevano la descrizione delle "specie infestanti" da rimuovere nell'ambito degli interventi progettati, con relativa documentazione fotografica e la relazione di dettaglio dimensionata, eventualmente corredata da tavole grafiche, relativa ai cancelli da porre in opera;

- l'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA/VAS con nota n. 7618 del 21/09/2012 sollecitava la trasmissione di quanto già richiesto dalla Provincia di Taranto;
- il Comune di Castellaneta con nota n. 27517 del 29/12/2012 acquisita al n. 1290 del 06/02/2013 trasmetteva le integrazioni richieste;
- che l'Ente di gestione provvisoria del parco naturale regionale "Terra delle Gravine", con PTA/2013/0002311/P dell'11/01/2013 acquisita al protocollo del Servizio Ecologia al n. 1660 del 14/02/2013, trasmetteva il proprio parere espresso ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

considerato che:

- secondo quanto dichiarato nella lettera di trasmissione di cui alla nota in oggetto, il progetto di ricostituzione boschiva sarà incluso nell'istanza di adesione al PSR 2007-2013 - Misura 226 Azione 3 "Ricostituzione boschive dopo il passaggio di incendio";
- ai sensi dell'art. 23 (*progetti finanziati con fondi strutturali*) della l.r. n. 18 del 3.07.2012 "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012": 1. Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di Valutazione di impatto ambientale, Valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti progetti finanziati con fondi strutturali. 2. I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dalla Regione e sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con le disposizioni del presente articolo;
- con Determinazione n. 22 dell'1.08.2011 il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l'assegnazione dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
- con Determinazione n. 99 del 21.05.2012, il Dirigente del Servizio Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli, delegava le competenze relative alla Valutazione di Incidenza così come definite nella DD n. 22 dell'1.08.2011 alla Dirigente dell'Ufficio

Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, Ing. Caterina Dibitonto;

si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla fase 1 di "screening"

Il presente provvedimento riguarda gli interventi previsti all'interno dei popolamenti forestali di proprietà del Comune di Castellaneta catastalmente individuati nelle particelle 19, 20, 45, 46 e 48 del foglio 61 del medesimo Comune.

I popolamenti forestali oggetto di intervento sono costituiti da pinete di origine artificiale frutto di lavori di rimboschimento realizzati nei decenni scorsi. A causa del ripetuto passaggio degli incendi, da dati in possesso dell'Ufficio negli anni 2001, 2003 e 2005, il soprassuolo ha una densità del 15% ed è costituito prevalentemente da pino d'Aleppo con sporadica presenza di leccio. Lo strato arbustivo è costituito da pungitopo, lentisco, fillirea, biancospino, ginestra spinosa, olivo selvatico, timo capitato, cisto rosa, dafne. Tra queste il cisto è la specie più diffusa. Lo strato erbaceo vede la presenza di numerose orchidee (Relazione tecnica, pp. 15 - 16).

L'intervento consiste nelle seguenti operazioni:

1. eliminazione della vegetazione infestante con attrezzature portatili. Nella relazione tecnica integrativa tali specie sono elencate (p. 2): rovi, papavero, fumaria, margherite, camomilla, cardo, avena, scagliola, viola, veccia, trifoglio;
2. eliminazione degli esemplari arborei e arbustivi morti e schiantati al suolo su una superficie di ha. 06.10.00;
3. rimboschimento della superficie percorsa dal fuoco mediante la messa a dimora di 1.360 piante/ha. La specie prevalentemente impiegata sarà il leccio (Valutazione di incidenza, p. 2);
4. recinzione in rete metallica della lunghezza complessiva di m. 1.620;
5. posa in opera di tabelle monitorie e cancelli.

Le aree di intervento sono ricomprese nella zona 1 del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine" nonché nel SIC - ZPS "Area delle Gravine" per il quale è vigente il Piano di gestione approvato con

D.G.R. n. 2435 del 15/12/2009 (BURP 5/2010). In particolare l'area di intervento è caratterizzato dalla presenza dei seguenti habitat della Direttiva CEE/92/43: Habitat 6220 "Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei *"Thero-Brachypodietea"* (*) e Habitat 9340 Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*, Habitat 8210 Pareti rocciose con vegetazione casmofitica.

* Habitat definito prioritario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE.

Relativamente alla classificazione da P.U.T.T./P dell'area di intervento ed il sistema vincolistico, si rilevano:

- ATE di valore "B";
- vincolo idrogeologico;
- ATD "bosco";
- vincoli faunistici: zona di gestione sociale "Castellaneta"

Tutto ciò premesso,

ritenuto che:

- la tipologia d'intervento proposto è tale da non determinare sottrazione né degrado di habitat e/o di habitat di specie di interesse comunitario;

considerato che:

- il Corpo Forestale dello Stato (Coordinamento provinciale di Taranto), la Provincia di Taranto, l'Ente di gestione provvisoria del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine" e il Comune di Castellaneta, per quanto di competenza, concorrono alla verifica della corretta attuazione dell'intervento.

Considerati gli atti dell'Ufficio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo il progetto in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC - ZPS "Area delle Gravine", cod. IT9130007, si ritiene che non sussistano incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato e che pertanto non sia necessario richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata a patto che si pongano in essere le seguenti prescrizioni in aggiunta a quelle impar-

tite dall'Ente di gestione provvisoria del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine" che qui si ritengono integralmente riportate:

1. l'operazione di eliminazione della vegetazione ritenuta "infestante" dovrà essere limitata esclusivamente al taglio dei rovi ed eseguita solo nel caso in cui essa sia necessaria per le operazioni di rimboschimento;
2. Nei lavori di rimboschimento e rinfoltimento è consentito impiegare solo specie arboree e arbustive autoctone rispettando, quindi, quanto previsto dal D.lgs 10 novembre 2003 n. 386, dalla Determinazione del Dirigente Settore Foreste 7 luglio 2006 n. 889, dalla D.G.R. 16 dicembre 2008 n. 2461;
3. L'impianto di specie arboree ed arbustive per rimboschimento o arboricoltura da legno non è consentita sulle superfici destinate a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2, Regolamento 796/04/CE;
4. Gli interventi selvicolturali sono consentiti dal 1 ottobre al 15 marzo;
5. L'impiego di mezzi meccanici gommati a lavorazione andante è ammesso esclusivamente per operazioni di esbosco.
6. I residui di lavorazione non possono essere bruciati e devono essere cippati/trinciati in loco, salvo nei casi di gravi attacchi parassitari, certificati dall'Osservatorio Fitopatologico Regionale o in evidenti condizioni di impossibilità ad eseguire altro tipo di distruzione, certificate dal Servizio Foreste. Le operazioni di eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali devono essere concluse entro il 15 marzo, salvo in casi accertati e documentati con idoneo certificato di sospensione e ripresa lavori a firma della Direzione lavori, a causa di periodi di prolungata inattività dovuti a avverse condizioni climatiche. L'eventuale proroga, tuttavia, non potrà essere estesa oltre il 31 marzo e, comunque, limitata alla eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali.

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia" - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. 304/2006;

VISTO il Piano di gestione del SIC - ZPS "Area delle Gravine" approvato con D.G.R. n. 2435 del 15/12/2009 (BURP 5/2010);

VISTO il parere favorevole con prescrizioni espresso con nota n. 2311 del 11/01/2013 dall'Ente di gestione provvisoria del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine" ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L.r. 11/2011 e s.m.i. acquisito al protocollo del Servizio Ecologia al n. 1660 del 14/02/2013

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati perso-

nali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

**LA DIRIGENTE DELL'UFFICIO
PROGRAMMAZIONE, POLITICHE
ENERGETICHE, V.I.A. E V.A.S.**

DETERMINA

- **di non richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata** per il progetto di "*Interventi di gestione selvicolturale finalizzati alla prevenzione degli incendi*" - *Comune di Castellaneta, loc. "Montecamplo"* incluso nell'istanza di adesione al PSR 2007-2013 Misura 226 Azione 3 per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- di precisare che il presente provvedimento:
 - è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza e non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti secondo la D.G.R. 304/2006 relativamente ai vincoli sussistenti nell'area di intervento;
 - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;

- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, al soggetto proponente - Comune di Castellaneta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Assetto del Territorio (Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità), al responsabile della misura 226 del Servizio Foreste, alla Provincia di Taranto, all'Ente di gestione provvisoria del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine", al Corpo Forestale dello Stato (Coordinamento provinciale di Taranto);
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla piena conoscenza del presente atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.
Ing. Caterina Dibitonto

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, VIA e VAS 27 marzo 2013, n. 83

“Interventi di gestione selvicolturale finalizzati alla prevenzione degli incendi” - Comune di Castellaneta, loc. “Masseria Ferrandone” - Proponente: La Quercia S.r.l. (Sig.ra Tortorelli Letizia). PSR 2007-2013 - Misura 226 Azione 1. Valutazione di Incidenza. ID_4333

L'anno 2013 addì 27 del mese di marzo in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, la Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S., sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dal medesimo Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

- la Provincia di Taranto, Autorità delegata per l'espletamento delle procedure di compatibilità ambientali sino al momento dell'entrata in vigore dell'art. 23 (progetti finanziati con fondi strutturali) della L.r. n. 18 del 3.07.2012, a seguito della predetta legge trasmetteva, con nota n. PTA/2012/0068585/P del 01/08/2012 acquisita al protocollo del Servizio Ecologia n. 6327 del 02/08/2012 la documentazione relativa all'intervento in oggetto;
- la documentazione trasmessa comprendeva la nota PTA/2011/0059854/P del 20/09/2011 con cui la Provincia di Taranto chiedeva la regolarizzazione dell'istanza per l'intervento in epigrafe. In particolare, veniva richiesto di integrare la documentazione pervenuta con la ricevuta di versamento dell'importo specificato nell'allegato 1 della L.r. 17/2007, intestato alla Provincia di Taranto per le spese istruttorie relative alla Valutazione di incidenza e il contrassegno dell'imposta di bollo di € 14,62;
- nella medesima nota la Provincia di Taranto, nell'evidenziare che l'area di intervento era ricompresa nel perimetro del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine", richiedeva il parere di competenza all'Ente di gestione provvisoria, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L.r. 11/01 così come modificato dalla L.r. 17/2007;